

**L. 17 luglio 1890, n. 6972, *Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza***  
(testo storico)

Preambolo  
UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in parte per fine: a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità quanto di malattia; b) di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico. La presente legge non innova alle disposizioni delle leggi che regolano gli istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito.

Art. 2.

Non sono compresi nelle istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge: a) i comitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee, mantenute col contributo dei soci, e con oblazioni di terzi; b) le fondazioni private destinate a pro di una o più famiglie determinate, non soggette a devoluzione a favore della beneficenza pubblica; c) Le società ed associazioni regolate dal codice civile e dal codice di commercio. I comitati e le istituzioni di cui alla lettera a, sono soggetti alla sorveglianza dell'autorità politica, a fine d'impedire abusi della pubblica fiducia.

Art. 3.

In ogni comune è istituita una congregazione di carità con le attribuzioni che le sono assegnate dalla presente legge. Alla congregazione di carità saranno devoluti i beni destinati ai poveri giusta l'art. 832 del codice civile.

Art. 4.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono amministrare dalla congregazione di carità o dai corpi morali, consigli, direzioni od altre amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati.

Art. 5.

La congregazione di carità è composta di un presidente e di quattro membri nei comuni che hanno una popolazione inferiore a 5 mila abitanti; di otto nei comuni che hanno una popolazione da 5 a 50 mila abitanti; di dodici negli altri. Per deliberazione della congregazione di carità approvata dal consiglio comunale e dalla giunta provinciale amministrativa, può inoltre essere ammesso a far parte della congregazione stessa, avuto riguardo all'indole ed alla rilevanza della liberalità e per quanto concerna la gestione di essa, il benefattore o una fra le persone da lui designate. Può pure, nella medesima forma, avuto riguardo all'indole dell'istituzione ed alla rilevanza del suo patrimonio, esservi ammesso il fondatore od un rappresentante di un'opera pia, amministrata dalla congregazione di carità, scelto secondo le indicazioni fornite dall'atto di fondazione.

Art. 6.

Il presidente ed i membri della congregazione di carità sono eletti dal consiglio comunale nella sessione di autunno: non più della metà di essi può appartenere nel tempo stesso al consiglio comunale. Il presidente dura in carica un quadriennio, ed i membri si rinnovano per un quarto ogni anno.

Art. 7.

Spetta alla congregazione di carità di curare gli interessi dei poveri del comune e di assumerne la rappresentanza legale, così innanzi all'autorità amministrativa, come dinanzi all'autorità giudiziaria.

Art. 8.

La congregazione di carità promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordo-muti poveri, assumendone provvisoriamente la cura nei casi di urgenza.

Art. 9.

La nomina e la rinnovazione degli amministratori di una istituzione pubblica di beneficenza, che non sia posta sotto

l'amministrazione della congregazione di carità, si fanno a termini delle tavole di fondazione o dei rispettivi statuti.

Art. 10.

I membri della congregazione di carità e gli amministratori di ogni altra istituzione pubblica, che debbano essere eletti all'ufficio per un tempo determinato, non possono essere rieletti senza interruzione più d'una volta; salva, per le amministrazioni diverse dalla congregazione di carità, la esplicita disposizione in contrario degli statuti.

Art. 11.

Nonostante qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di fondazione o degli statuti, non possono far parte della congregazione di carità o dell'amministrazione d'ogni altra istituzione pubblica di beneficenza: a) coloro che non possono essere elettori ai termini della legge provinciale e comunale, e coloro che non sono eleggibili in ordine all'art. 30, lettere a, c, d, e, f, g, h, della legge stessa; b) coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, sottoprefettura, o d'altra autorità politica, ovvero della giunta provinciale amministrativa nella provincia; gli impiegati nei detti uffici; il sindaco del comune e gli impiegati addetti all'amministrazione comunale; c) coloro che sieno stati dalla giunta provinciale amministrativa dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti della congregazione di carità o d'altra istituzione di beneficenza, o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi, e non abbiano riportato quietanza finale del risultato della loro gestione; d) chi abbia lite vertente con l'istituzione o congregazione, o abbia debiti liquidi verso esse e sia in mora al pagamento. Nei casi d'esercizio d'azione popolare, si ha lite vertente quando la legale rappresentanza dell'ente abbia spiegate domande o eccezioni, principali o adesive, che, nell'istruttoria della causa o nel merito, siano in tutto o in parte contrarie all'amministratore; e) i parenti e gli affini sino al secondo grado col tesoriere dell'istituzione di beneficenza. Gli ecclesiastici e ministri di culti di cui all'art. 29 della legge provinciale e comunale, possono far parte di ogni istituzione di beneficenza diversa dalla congregazione di carità. Essi possono inoltre far parte dei comitati di erogazione e di assistenza che le congregazioni di carità abbiano istituito, ed anche della congregazione stessa, nel caso speciale contemplato dal 1° capoverso dell'art. 5.

Art. 12.

La nomina di una donna maritata a far parte della congregazione di carità o di ogni altra istituzione di beneficenza, non ha effetto, se entro 15 giorni dalla pubblicazione prescritta dall'art. 34, non viene prodotto all'autorità politica del circondario l'atto di autorizzazione maritale, preveduto nell'art. 1743 del codice civile.

Art. 13.

Incorre in una penalità pecuniaria dalle 50 alle 1000 lire, salvo l'applicazione del codice penale, quando siavi reato: 1° colui che, preesistendo un motivo d'incompatibilità stabilito nell'articolo 11 e da esso conosciuto, assuma l'ufficio; 2° colui che continui ad esercitare l'ufficio, quando il motivo di incompatibilità sia sopraggiunto e gli sia noto, compiendo atti che non siano di mera conservazione o di stretta necessità, ovvero ritardando volontariamente le consegne. Ma se consta che la persona colpita dall'incompatibilità la denunciò o ne propose il dubbio, ovvero se la esistenza dell'incompatibilità fu oggetto di discussione o anche di mero esame per parte della congregazione, del collegio o consiglio di amministrazione che doveva deliberare intorno ad essa, non ha luogo l'applicazione della penalità, sebbene al seguito dei ricorsi, o per provvedimenti d'ufficio la incompatibilità sia stata dalle autorità superiori dichiarata esistente.

Art. 14.

Non possono appartenere contemporaneamente alla stessa amministrazione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, le sorelle, i coniugi, i suoceri e il genero o la nuora. Tuttavia, per le amministrazioni diverse dalle congregazioni di carità sono mantenuti i particolari statuti che dispongono diversamente.

Art. 15.

Chi fa parte della congregazione di carità o dell'amministrazione di ogni altra istituzione pubblica di beneficenza, non può intervenire a discussioni o deliberazioni, nè può prender parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi suoi o dei parenti od affini sino al quarto grado, o interessi di stabilimenti da lui amministrati, o di corpi morali di cui avesse una rappresentanza, o di persone con le quali fosse legato con vincolo di società in nome collettivo o in accomandita semplice o di associazione in partecipazione. Non può inoltre concorrere, direttamente nè indirettamente o per interposta persona, a contratti di compra e vendita, di locazione, di esazione e di appalto con la congregazione o con l'istituzione pubblica di beneficenza alla quale sia addetto; salvo che si tratti di locazioni ovvero di compre e vendite ai pubblici incanti, e con deliberazione motivata della giunta provinciale amministrativa sia stato ammesso a concorrervi.

Art. 16.

La disposizione del capoverso dell'articolo precedente si applica anche a coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, di

sottoprefettura o di altra autorità politica, ovvero della giunta provinciale amministrativa, ed al sindaco del comune.

Art. 17.

I contravventori agli art. 15 e 16 incorrono in una penalità pecuniaria dalle 50 alle 1000 lire, nella decadenza dall'ufficio di componente la congregazione di carità o di amministratore di altra istituzione di beneficenza e nell'obbligo del risarcimento dei danni; salve le maggiori pene quando siavi reato. L'amministrazione ha diritto alla risoluzione del contratto. Ov'essa non faccia valere o non deduca la nullità, può farla valere o dedurla l'autorità politica.

Art. 18.

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono tenere in corrente un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili, ed uno stato dei diritti, crediti, pesi ed obbligazioni coi titoli relativi.

Art. 19.

Dell'inventario e delle successive aggiunte e variazioni è data comunicazione al sindaco ed alla giunta provinciale amministrativa, nel termine e nelle forme stabilite dal regolamento.

Art. 20.

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono formare ogni anno, nei termini e nei modi che saranno fissati con regolamento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della propria gestione.

Art. 21.

Qualora i tesoriere non presentino il conto nel termine di un mese, la giunta provinciale amministrativa lo fa compilare d'ufficio a spese loro. Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza debbono deliberare sopra i conti entro due mesi dal giorno in cui saranno stati presentati. Se la deliberazione non ha luogo entro tale termine, l'esame dei conti è deferito direttamente alla giunta provinciale amministrativa. Questa deve pronunziare sui conti entro tre mesi dal giorno in cui le saranno pervenuti.

Art. 22.

Le congregazioni di carità e le altre istituzioni pubbliche di beneficenza potranno, con l'autorizzazione della giunta amministrativa, tenuto conto dell'indole e rilevanza delle loro entrate, avere uno o più riscuotitori speciali, ed uno speciale tesoriere o cassiere. In caso diverso la riscossione delle entrate è affidata all'esattore comunale, e questi di regola funge anche da tesoriere. I tesoriere debbono prestare cauzione nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 23.

Le somme eccedenti i bisogni ordinari debbono essere depositate ad interesse presso le casse di risparmio postali, ovvero presso altro istituto di credito o risparmio, designato dalla rappresentanza dell'istituto di beneficenza coll'approvazione della giunta provinciale amministrativa. Ai depositi nelle casse postali di risparmio non è applicabile il disposto degli art. 1 e 6 della legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2<sup>a</sup>).

Art. 24.

Le entrate degli istituti pubblici di beneficenza si riscuotono secondo le norme vigenti per la riscossione delle entrate comunali. Questa disposizione non si applica alla riscossione, durante la vita del benefattore, delle oblazioni o sottoscrizioni volontarie a scopo di beneficenza, la quale è regolata dalle leggi concernenti l'esecuzione delle obbligazioni civili.

Art. 25.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono ammesse di diritto al patrocinio gratuito quando concorra a loro favore la condizione preveduta dal n. 2 dell'articolo 9 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627. è derogato all'art. 1 dell'allegato D alla legge del 19 luglio 1880, n. 5536. Con l'autorizzazione della giunta provinciale amministrativa può essere aggiunto al difensore officioso un altro difensore.

Art. 26.

Le alienazioni, locazioni ed altri simili contratti, e gli appalti delle cose ed opere per un valore complessivo di oltre 500 lire si fanno, sotto pena di nullità, all'asta pubblica, colle forme stabilite per i contratti e per le opere dello Stato. La giunta provinciale amministrativa può consentire la licitazione o trattativa privata.

Art. 27.

I beni immobili delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono di regola essere dati in affitto colle forme fissate dal regolamento. Pei beni rustici deve aver riguardo, secondo la natura della coltivazione, alle consuetudini locali.

Art. 28.

Le somme da investirsi debbono essere impiegate in titoli del debito pubblico dello Stato, o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato. Ove i titoli non siano nominativi debbono essere depositati, se e come verrà determinato caso per caso dalla giunta provinciale amministrativa. Le somme suddette possono tuttavia, con l'autorizzazione della giunta amministrativa, essere impiegate nel miglioramento del patrimonio esistente, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilità di tale impiego.

Art. 29.

Quando per inosservanza delle forme stabilite dalla legge, dagli statuti e regolamenti a tutela del patrimonio di una istituzione di beneficenza, gli amministratori, con dolo o colpa grave, ancorché non vi siano termini di reato, abbiano arrecato un danno economico all'istituzione, la giunta provinciale d'ufficio, o sopra richiesta del prefetto, procederà, in via amministrativa, all'accertamento del danno, indicando quali amministratori ne appariscano responsabili, e per quale ammontare. Le deliberazioni della giunta provinciale non pregiudicano alle ragioni dell'istituto o degli amministratori d'esso, ma servono di titolo per domandare all'autorità giudiziaria provvedimenti conservatori.

Art. 30.

Le cause di responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono di competenza dei tribunali ordinari. Sono di competenza della giunta provinciale amministrativa in primo grado e della corte dei conti in grado di appello, nell'esame e giudizio sui conti, le cause di responsabilità contro gli amministratori: a) quando abbiano ordinato spese o contratto impegni senza legale autorizzazione; b) quando senza legale autorizzazione si siano ingeriti nel maneggio di danari o valori dell'istituzione.

Art. 31.

Le congregazioni di carità e le istituzioni pubbliche di beneficenza che, avuto riguardo alla specie ed alla rilevanza delle loro rendite ed alla specie della beneficenza nella quale vengono erogate, richiedano l'opera di un personale stipendiato, debbono stabilirne la pianta organica e fissarne con speciale regolamento i diritti e le attribuzioni. Fuori dei casi preveduti nella prima parte di questo articolo, le congregazioni di carità e le istituzioni pubbliche di beneficenza hanno facoltà di usare, per l'amministrazione loro affidata, dei locali e valersi dell'opera degli impiegati del comune, ovvero degli impiegati dipendenti da altre istituzioni pubbliche di beneficenza. In caso di dissenso, la giunta provinciale amministrativa delibera se e con quali condizioni tali facoltà possano essere esercitate.

Art. 32.

Il Governo del Re curerà che alle istituzioni di beneficenza siano applicate le disposizioni seguenti, ogni qualvolta la composizione dei loro consigli amministrativi e il loro ordinamento amministrativo ne comportino l'applicazione; salve le equivalenti o maggiori guarentigie che i particolari statuti abbiano stabilito: 1. le deliberazioni delle congregazioni di carità e delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza debbono essere prese coll'intervento della metà più uno di coloro che le compongono, ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti; 2. i processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e, per le istituzioni che non hanno impiegati, da uno fra gli amministratori designato al principio d'ogni anno. I verbali sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione; 3. gli amministratori, che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunziata dai rispettivi consigli ed il prefetto la può promuovere; 4. i mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere se non sono muniti delle firme del presidente e di quello fra i membri dell'amministrazione che soprintende al servizio cui si riferisce il mandato, od, in diretto, del membro anziano. 5. quando a capo delle istituzioni di beneficenza non si trovino uno o più amministratori stipendiati o permanenti, ma le stesse istituzioni richiedano l'opera di più impiegati di segreteria, ogni dichiarazione, provvedimento, contratto, e in generale ogni atto che emani dalla istituzione, dovrà, oltre la firma di chi abbia la rappresentanza dell'ente, avere la firma dell'impiegato capo di ufficio che sarà designato negli statuti. Questi parteciperà con gli amministratori alla responsabilità degli atti medesimi nei modi e limiti che saranno stabiliti negli statuti stessi.

Art. 33.

All'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo il governo del Re provvederà: a) per le istituzioni nuove, nell'atto di approvazione dei loro statuti; b) per le istituzioni i cui statuti sono ai termini della presente legge sottoposti a revisione obbligatoria, nei provvedimenti da prendersi al seguito della detta revisione; c) per tutte le altre

istituzioni, nei modi e nei termini che saranno stabiliti nelle disposizioni transitorie per l'attuazione della presente legge.

Art. 34.

Le deliberazioni delle amministrazioni pubbliche di beneficenza per le quali è richiesta l'approvazione della giunta provinciale amministrativa, e quelle concernenti la nomina, elezione e rielezione degli amministratori sono pubblicate per copia entro otto giorni dalla loro data, nelle forme delle deliberazioni dei consigli comunali. Nello stesso termine deve essere rimessa alla autorità politica del circondario una copia dei verbali contenenti le deliberazioni menzionate nella prima parte di quest'articolo.

Art. 35.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono poste sotto la tutela della giunta provinciale amministrativa.

Art. 36.

Sono soggetti all'approvazione della giunta provinciale amministrativa: a) i bilanci preventivi; b) il conto consuntivo degli amministratori ed i conti dei tesorieri ed esattori; c) i contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili e l'accettazione e il rifiuto di lasciti o doni; salve le disposizioni della legge del 5 giugno 1850, relative alla capacità di acquistare dei corpi morali; d) le locazioni e conduzioni per un termine maggiore di nove anni; e) le deliberazioni che importino trasformazione o diminuzione di patrimonio; f) le deliberazioni che stabiliscano o modifichino le piante organiche degli impiegati, i collocamenti a riposo con pensione e le liquidazioni delle pensioni; g) le deliberazioni relative al servizio di esazione o di tesoreria, ed alle cauzioni degli esattori o dei tesorieri; h) le deliberazioni per stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservatori in casi di urgenza, e salvo in questi casi l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione. Qualora i lasciti o doni riguardino beni mobili che non abbiano un valore superiore a lire 5,000, l'autorizzazione preveduta dalla legge 5 giugno 1850 è di competenza del prefetto.

Art. 37.

Qualora la giunta amministrativa non abbia, prima che incominci il nuovo esercizio, approvato in tutto o in parte il bilancio preventivo, sarà per la parte non approvata applicato l'ultimo preventivo che ottenne l'approvazione.

Art. 38.

Nessuno storno di fondi da capitolo a capitolo potrà farsi nei bilanci, senza la preventiva autorizzazione della giunta provinciale amministrativa.

Art. 39.

La giunta provinciale amministrativa, in occasione della revisione dei bilanci preventivi, deve curare che le istituzioni pubbliche di beneficenza riducano al necessario le spese di amministrazione e di personale. Qualora occorra a quest'uopo una modificazione degli statuti, inviterà le amministrazioni a farne proposta.

Art. 40.

La giunta provinciale amministrativa, prima di deliberare intorno agli atti che sono soggetti ad approvazione, può ordinare, a spese della istituzione di beneficenza, quelle verifiche o perizie che creda necessarie al suo controllo.

Art. 41.

Un sommario delle deliberazioni della giunta provinciale amministrativa in materia di tutela deve essere pubblicato nel bollettino della prefettura.

Art. 42.

Salva la competenza giudiziaria ove siavi luogo, contro le deliberazioni della giunta amministrativa emanate, a norma dell'art. 36, lett. b, in materia di conti consuntivi degli amministratori, dei tesorieri o degli esattori, è ammesso il ricorso alla corte dei conti. Contro ogni altra deliberazione della giunta amministrativa è ammesso ricorso al Re, salvo sempre, ove non siasi presentato ricorso al Re in sede amministrativa, il ricorso in via contenziosa al consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge ai termini dell'art. 24 della legge 2 giugno 1889; ed ove si tratti di deliberazioni per stare in giudizio, salva pure la estensione del ricorso al merito, ai termini dell'art. 25 della stessa legge.

Art. 43.

Quando una istituzione di beneficenza sia mantenuta col concorso dello Stato, le attribuzioni della giunta amministrativa sono esercitate dal ministro dell'interno, d'accordo col ministro competente; e contro i decreti del ministro è ammesso il ricorso ai termini dell'articolo precedente. Anche di queste attribuzioni il ministro dell'interno può far delegazione ai

prefetti.

Art. 44.

Al ministro dell'interno spetta l'alta sorveglianza sulla pubblica beneficenza. Esso invigila sul regolare andamento delle istituzioni, ne esamina le condizioni così nei rapporti amministrativi come in relazione ai loro fini, e cura l'osservanza della presente legge, delle tavole di fondazione, degli statuti e dei regolamenti. Per ogni provincia un consigliere di prefettura designato dal prefetto ha lo speciale incarico di vigilare all'osservanza delle leggi in materia di pubblica beneficenza.

Art. 45.

Qualora la giunta provinciale amministrativa o le amministrazioni non ottemperino alla disposizione dell'articolo 39, spetta al prefetto di fare al Ministero dell'interno le proposte che crederà necessarie.

Art. 46.

Salva la facoltà di dare, a norma delle leggi, i provvedimenti richiesti da urgenti necessità per tutelare gli interessi degli istituti di beneficenza, quando un'amministrazione, dopo esservi stata invitata, non si conformi alle norme di legge o agli statuti o regolamenti della istituzione affidatale, ovvero pregiudichi gli interessi della medesima, può essere sciolta con decreto reale, previo il parere della giunta provinciale amministrativa e del consiglio di Stato.

Art. 47.

Se l'amministrazione disciolta è la congregazione di carità, la gestione temporanea spetta di diritto alla giunta municipale; questa può farne delegazione ad uno o più dei suoi membri. Entro due mesi dalla data del decreto di scioglimento, il consiglio comunale deve nominare la nuova congregazione. Ove si venga allo scioglimento della nuova congregazione per gli stessi motivi per i quali fu sciolta la precedente, col decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, coll'incarico della gestione per non più di tre mesi. L'indennità del commissario è a carico del comune, salvo rivalsa contro chi di ragione.

Art. 48.

Quando un'istituzione di beneficenza interessi più provincie o più comuni, può, nei casi contemplati dall'articolo 46, udite le giunte provinciali amministrative e il consiglio di Stato, essere nominato per decreto reale un commissario che ne assume la gestione temporanea; per non più di sei mesi, se l'istituzione interessi una sola provincia o comuni di una sola provincia; per non più di un anno, se interessi più provincie o comuni di diverse provincie. L'indennità per il commissario è a carico dell'istituzione, salvo rivalsa contro chi di ragione.

Art. 49.

Trattandosi dello scioglimento di altra istituzione pubblica di beneficenza, la gestione temporanea spetta di diritto alla congregazione di carità, sino a che non sia ricostituita l'amministrazione ordinaria. Alla detta ricostituzione dovrà provvedersi entro sei mesi.

Art. 50.

Quando l'amministrazione di una istituzione pubblica di beneficenza, nonostante gli eccitamenti dell'autorità superiore, non si presti a compiere un atto reso obbligatorio da legge o da regolamento, l'autorità politica può ordinarne la esecuzione per mezzo di un delegato speciale. Pel rimborso delle spese di missione e di ogni altra indennità che possa essere dovuta dagli amministratori e dagli impiegati si provvede ai termini degli art. 29 e 30.

Art. 51.

La fondazione di nuove istituzioni pubbliche di beneficenza con amministrazione propria è fatta con decreto reale, previo parere del consiglio comunale e del consiglio provinciale se concernano più comuni o l'intera provincia, e del consiglio di Stato. Nella domanda o proposta di fondazione devesi indicare con quali mezzi s'intende di adempiere allo scopo, tenuto conto dello svolgimento che l'istituzione possa ricevere in avvenire. Il ricorso contro il provvedimento che autorizza o nega la fondazione di istituzioni pubbliche di beneficenza o l'accettazione di lasciti o doni, si estende al merito a norma dell'articolo 25 della legge 2 giugno 1889, n. 6166 (serie 3<sup>a</sup>).

Art. 52.

L'autorità politica annullerà le deliberazioni ed i provvedimenti delle congregazioni di carità ed altre istituzioni di beneficenza quando contengano violazioni di leggi o di regolamenti generali o di statuti speciali aventi forza di legge. E dovranno essere osservate le seguenti norme: a) oltre le copie, di cui all'articolo 34, dovrà a spese e cura dell'istituzione essere comunicata all'autorità politica del circondario copia di ogni altra deliberazione e di ogni atto di cui essa abbia fatto

richiesta; b) se l'autorità politica del circondario ravviserà che la deliberazione o il provvedimento contengano alcuni dei vizi indicati nella prima parte di questo articolo, ne darà, nel termine di 15 giorni dalla ricevuta comunicazione, avviso all'amministrazione interessata, la quale potrà, se creda, presentare le sue osservazioni in risposta. Frattanto se la deliberazione o il provvedimento non fossero stati eseguiti, l'autorità politica del circondario ordinerà che la esecuzione sia sospesa; c) l'annullamento della deliberazione o del provvedimento sarà pronunciato dal prefetto, udito il consiglio di prefettura, entro 30 giorni decorrenti da quello del ricevimento delle copie, di cui alla lettera a; d) trascorso il termine di cui al comma c, senza che sia stato pronunciato l'annullamento, cadrà anche il decreto di sospensione che fosse stato emanato e l'annullamento non potrà esser pronunciato dal prefetto. S'intendono sempre riservate le facoltà di provvedere nei modi e termini di cui agli articoli 46 e 50. Rimangono egualmente salve le nullità di diritto concernenti le deliberazioni e i provvedimenti presi in adunanze illegali o sopra oggetti estranei alle attribuzioni dei consigli e rappresentanze delle istituzioni di beneficenza, o quando si siano violate le disposizioni delle leggi. Tali nullità, qualora siano stati lasciati decorrere i termini di cui sopra, saranno pronunciate, al seguito di ricorso delle parti interessate o d'ufficio, con decreto reale, udito il consiglio di Stato.

#### Art. 53.

I prefetti, di propria iniziativa o sulla domanda della autorità comunale, possono ordinare in ogni tempo la ispezione degli uffici e degli atti amministrativi della congregazione di carità e delle altre istituzioni pubbliche di beneficenza, e la verifica dello stato di cassa dei tesorieri. L'autorità politica del circondario può, nelle stesse condizioni, ordinare la verifica dello stato di cassa dei tesorieri.

#### Art. 54.

Sono concentrate nella congregazione di carità le istituzioni elemosiniere. Debbono pure essere amministrati dalla congregazione di carità i fondi delle altre istituzioni che siano destinati ad elemosina, fatta eccezione per quelli che servano ad integrare o completare altra forma di beneficenza esercitata da istituzione non sottoposta a concentrazione.

#### Art. 55.

Nell'occasione del concentramento preveduto nel precedente articolo, si procederà alla revisione degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni elemosiniere, nell'intento di coordinare l'erogazione delle rendite destinate ad elemosine, preferibilmente all'uno o all'altro degli scopi seguenti, che più si avvicini all'indole dell'istituzione ed all'intenzione del fondatore: a) concorso al mantenimento, nei ricoveri di mendicità o in altri istituti equivalenti, degli individui inabili al lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge a somministrare gli alimenti; b) soccorso e tutela dell'infanzia abbandonata, per promuoverne l'educazione e l'istruzione, e l'avviamento ad un'arte o mestiere; c) sussidi per allattamento, naturale o artificiale; d) sussidi all'infanzia ed all'adolescenza in generale, per incoraggiarne l'educazione morale e intellettuale, per aiutarne il miglioramento fisico, o per impedirne il fisico deperimento; e) soccorso ed assistenza dei malati poveri a domicilio; f) sussidi temporanei anche ad individui abili al lavoro, quando ne sia manifesta la necessità, derivante da condizioni straordinarie o da temporanea malattia; g) concorso alla fondazione ed all'incremento di istituzioni di previdenza o di tutela in favore dei poveri.

#### Art. 56.

Sono inoltre, di regola, concentrate nella congregazione di carità: a) le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nel comune che non abbiano una rendita netta superiore a 5000 lire; b) le istituzioni pubbliche di beneficenza di qualunque specie a beneficio degli abitanti di uno o più comuni che, insieme riuniti, abbiano meno di 10 mila abitanti; c) le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nel comune, delle quali sia venuta a mancare e quelle per le quali non si possano costituire l'amministrazione e la rappresentanza per difetto di disposizioni nell'atto di fondazione. Se trattasi di istituzione a beneficio degli abitanti di più comuni, il concentramento ha luogo nella congregazione di carità del comune nel quale l'istituzione ha la sua sede principale.

#### Art. 57.

Nell'intento di rendere più semplice e più economica l'amministrazione, di facilitarne il controllo e di procurare che riesca più efficace la beneficenza, può essere concentrata nella congregazione di carità ogni altra istituzione di beneficenza esistente nel comune della quale non sia ordinato il concentramento a norma dell'articolo precedente.

#### Art. 58.

Quando non avvenga il concentramento ordinato nei precedenti art. 56 e 57, le istituzioni pubbliche di beneficenza possono essere riunite per gruppi, dipendenti da una o più amministrazioni, secondo l'affinità dello scopo rispettivo.

Art. 59.

Non sono soggetti al concentramento nella congregazione di carità, ma possono essere riuniti in gruppi, a norma dell'art. 58: a) gli istituti di beneficenza d'ogni specie per i bambini lattanti e pel balatico, ed i brefotrofi; b) gli asili ed altri istituti per l'infanzia; c) gli istituti ospitalieri ed i manicomi fondati a beneficio di uno o più comuni che, insieme riuniti, abbiano non meno di 5000 abitanti; d) gli istituti di beneficenza, con o senza convitto, per l'istruzione e l'educazione, in stato di sanità o d'infermità; e quelli destinati a fornire ricovero a nubili, vedove o persone incapaci per condizione sociale od età avanzata di procurarsi in tutto, o in parte, i mezzi di sussistenza; e) i riformatori e le case di custodia o di correzione; f) gli istituti di beneficenza d'ogni specie, mantenuti principalmente col mezzo di volontarie sottoscrizioni od oblazioni, o di altre entrate eventuali. Tuttavia gli istituti che al giorno della pubblicazione della presente legge sono amministrati dalla congregazione di carità, continueranno ad essere amministrati dalla congregazione stessa; eccetto che le ragioni di convenienza amministrativa delle quali è parola nell'art. 57, esigano invece il distacco dalla congregazione di carità o il raggruppamento ai termini dell'art. 58.

Art. 60.

Possono essere eccettuate dal concentramento o dalla riunione in gruppi, ordinati negli art. 54 e seguenti, quelle istituzioni, anche elemosiniere, le quali, avuto riguardo alla rilevanza del loro patrimonio, all'indole loro o alle speciali condizioni nelle quali esercitano la beneficenza, richiedano una separata amministrazione. Ma, ove trattisi di istituzioni elemosiniere, rimane fermo l'obbligo di procedere alla revisione degli statuti e dei regolamenti, secondo le norme stabilite nell'art. 55.

Art. 61.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza concentrate nella congregazione di carità o riunite in gruppi a norma dei precedenti articoli, mantengono separati i patrimoni e continuano ad erogare le rendite, in conformità dei rispettivi statuti, a vantaggio degli abitanti delle provincie, dei comuni, o delle frazioni di comune a beneficio dei quali erano destinate; e di tale separazione e speciale erogazione deve risultare negli inventari, nei bilanci e nei conti. Possono però, coll'autorizzazione della giunta provinciale amministrativa, costituirsi fra gli istituti di beneficenza esistenti in una provincia consorzi per erogare in comune la rispettiva beneficenza, mediante la fondazione di ricoveri di mendicizia, di ospedali, di riformatori o di altre istituzioni consimili.

Art. 62.

L'applicazione delle disposizioni precedenti viene fatta con decreto reale, previo parere del consiglio di Stato, sulle proposte: a) dell'amministrazione interessata o della congregazione di carità e del consiglio comunale, se la istituzione concerna un solo comune; b) delle rispettive amministrazioni o congregazioni e dei rispettivi consigli comunali, udito il consiglio provinciale, se la istituzione concerna più comuni; c) del consiglio provinciale, se l'istituzione concerna l'intera provincia o più del terzo dei comuni componenti la provincia. Sopra tutto le dette proposte la giunta provinciale amministrativa deve dare il suo avviso motivato. Quando un'istituzione abbia per scopo la beneficenza a pro degli appartenenti a provincie o a comuni diversi da quelli in cui ha sede, le proposte e i pareri spettano ai corpi ed alle autorità delle provincie e comuni che vi abbiano interesse; e secondo l'indole delle riforme che saranno operate, la sede dell'amministrazione potrà essere mantenuta nello stesso luogo o trasferita altrove.

Art. 63.

Quando le amministrazioni interessate o la congregazione di carità, ovvero il consiglio comunale o il provinciale non prendano l'iniziativa delle proposte di riforma, o non si conformino alle prescrizioni concernenti la revisione degli statuti, in ordine agli articoli precedenti, ovvero la giunta provinciale amministrativa indugi ad emettere il suo parere, è dal prefetto fissato a ciascuno di questi corpi un termine da uno a tre mesi. Trascorso inutilmente anche questo termine, in seguito a relazione del prefetto e sentito il consiglio di Stato, sarà provveduto con decreto reale.

Art. 64.

Fatta eccezione per i sussidi dati per favorire l'educazione e l'istruzione, o l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, è vietato alla congregazione di carità accordare, sui fondi propri o delle istituzioni poste sotto la sua amministrazione, pensioni vitalizie od assegni continuativi o largizioni periodiche a persone non invalide. Ogni sussidio o soccorso, sotto qualunque forma prestato, deve risultare da uno stato nominativo.

Art. 65.

Di ogni altra riforma negli organici o nella amministrazione, non compresa negli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60, spetta la iniziativa all'amministrazione, al consiglio comunale o al consiglio provinciale secondo le disposizioni dell'art. 62.

Art. 66.

Quando i consigli comunali o provinciali, o le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza trascurino di iniziare le riforme di cui all'articolo precedente, le proposte possono essere fatte dal prefetto.

Art. 67.

Anche sopra le proposte di riforma indicate nei due precedenti articoli, sarà provveduto con decreto reale, sentiti la giunta provinciale amministrativa e il consiglio di Stato.

Art. 68.

Tutte le proposte, che abbiano per scopo di unificare o concentrare diverse istituzioni di beneficenza o di riformarne altrimenti gli statuti, debbono essere pubblicate ai termini dell'art. 34, ed inserite nel bollettino della prefettura se interessino gli abitanti della intera provincia o di più comuni. Nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono presentare al prefetto le loro osservazioni ed opposizioni. Su di esse debbono dare parere così l'amministrazione o l'autorità che abbia fatta la proposta, come la giunta provinciale amministrativa.

Art. 69.

Le proposte che il prefetto formuli d'ufficio ai termini degli art. 63 e 66, e le modificazioni che il ministro intende fare a quanto fosse stato proposto dalle autorità locali, debbono, prima di essere sottoposte all'esame del consiglio di Stato per il suo parere, esser sempre comunicate all'amministrazione interessata e alle giunte provinciali amministrative, nonché ai sindaci e presidenti delle deputazioni provinciali interessate giusta l'art. 62. Della comunicazione deve essere dato pubblico avviso nei modi stabiliti dal regolamento; e le proposte suddette debbono essere tenute nelle rispettive segreterie a disposizione di chiunque voglia osservarle, per un mese dalla data del ricevimento. Entro tal termine gli individui od enti morali interessati possono presentare le loro osservazioni al Ministero dell'interno, il quale deve trasmetterle al consiglio di Stato a corredo della richiesta di parere.

Art. 70.

Le istituzioni contemplate dalla presente legge, alle quali sia venuto a mancare il fine, o che per il fine loro più non corrispondono ad un interesse della pubblica beneficenza, o che siano diventate superflue perchè siano al fine medesimo in altro modo pienamente e stabilmente provveduto, sono soggette a trasformazione. La trasformazione deve essere fatta in modo che, allontanandosi il meno possibile dalla intenzione dei fondatori, risponda a un interesse attuale e durevole della pubblica beneficenza nelle province, nei comuni o nelle frazioni di essi, cui l'istituzione trasformata era destinata; osservate secondo i casi, le disposizioni degli art. 57, 58, 59, 60 e 61. Quando siano trasformate in istituzioni elemosiniere, si osserveranno le norme stabilite nell'art. 55.

Art. 71.

Per siffatte trasformazioni si seguono le norme stabilite negli art. 62, 63, 68 e 69. In caso di omissione o d'indugio a proporre o a deliberare, provvederà il prefetto ai termini dell'art. 63.

Art. 72.

Nei casi in cui il titolo all'assistenza ed al soccorso per parte delle congregazioni di carità e delle altre istituzioni di un comune o di una frazione di esso dipenda dalla condizione del domicilio o della appartenenza ad comune, questa condizione si considera adempiuta quando il povero si trovi in una delle seguenti condizioni, la cui prevalente è determinata dall'ordine numerico: 1° che abbia per più di cinque anni dimorato in un comune, senza notevoli interruzioni; 2° ovvero che sia nato nel comune, senza riguardo alla legittimità della nascita; 3° ovvero che, essendo cittadino nato all'estero, abbia, ai termini del codice civile, domicilio nel comune. Il domicilio di soccorso una volta acquistato secondo le norme di cui al n. 1, non si perde se non con lo acquisto del domicilio di soccorso in comune diverso.

Art. 73.

La donna maritata ed i figli legittimi o riconosciuti, minori di 15 anni, seguono il domicilio di soccorso del marito o dell'esercente la patria potestà. Il domicilio di soccorso del maggiore di 15 anni, e il domicilio di soccorso della donna maritata, la quale per più di cinque anni e per qualsiasi causa abbia abitualmente dimorato in un comune diverso da quello del marito, sono determinati indipendentemente dal domicilio legale o dal domicilio di soccorso del marito o dell'esercente la patria potestà.

Art. 74.

Non è considerato produrre interruzione della dimora in un comune il tempo trascorso altrove sotto le armi od in stabilimenti di cura; nè vale a far acquistare il domicilio di soccorso in un comune il tempo ivi trascorso sotto le armi, o in

stabilimenti di cura, o in stabilimenti di beneficenza pubblica a carico della medesima, ovvero in stabilimenti di pena o in case di correzione.

Art. 75.

Le norme stabilite nei precedenti articoli si applicano in tutti i casi nei quali i comuni, le provincie ed altri istituti locali siano obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalità. Fatta eccezione per le istituzioni che provvedano a beneficenza obbligatoria per legge, rimangono però salve le disposizioni dei particolari statuti che regolano in modo diverso il domicilio di soccorso.

Art. 76.

Le congregazioni di carità e le altre istituzioni pubbliche di beneficenza, se dispongano dei mezzi necessari, non possono rifiutare soccorsi urgenti, sotto pretesto che il povero non appartenga al comune, ai termini degli articoli precedenti.

Art. 77.

Per la cura degli stranieri gli ospitali hanno diritto al rimborso dal governo nazionale, il quale, per la rivalsa verso i governi esteri provvede secondo le convenzioni internazionali.

Art. 78.

Le istituzioni contemplate dalla presente legge esercitano la beneficenza verso coloro che vi hanno titolo, senza distinzione di culto religioso o di opinioni politiche. E' fatta eccezione per le istituzioni che, per essenza loro o per esplicita disposizione degli statuti, siano destinate a beneficio dei professanti un culto determinato. Rimane però l'obbligo del soccorso nei casi di urgenza. L'amministratore di un'istituzione pubblica di beneficenza, il quale in violazione del disposto della prima o della terza parte del presente articolo, subordini in tutto o in parte la assistenza o il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo e in qualsiasi senso la religione, la politica o l'esercizio dei diritti politici o amministrativi, decade dall'ufficio ed è punito con una penalità pecuniaria da lire 50 a lire 500. L'impiegato od addetto in qualsiasi qualità ad una istituzione pubblica di beneficenza che commetta il fatto preveduto nel precedente capoverso, è sottoposto alla sospensione; e in caso di recidiva può essere dispensato dal servizio.

Art. 79.

Quando gli ospedali od altri istituti aventi in tutto od in parte per fine il ricovero o la cura di malati o feriti, ricusino di prestare soccorsi richiesti d'urgenza, le parti interessate o l'ufficiale sanitario potranno rivolgersi al sindaco. Questi, verificata l'urgenza, assunte sommarie informazioni sopra le cause del rifiuto, darà per iscritto i provvedimenti che giudichi opportuni, e che saranno immediatamente eseguiti con riserva di ogni provvedimento definitivo, e di ogni altra ragione alle parti interessate. Eguale facoltà può esercitare l'autorità politica, direttamente o in seguito a reclamo contro i provvedimenti del sindaco o contro il suo rifiuto di provvedere. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche al caso in cui gli ospedali, ospizi, od altri istituti di ricovero ricusino di accogliere una donna che sia priva di abitazione e nell'imminenza del parto.

Art. 80.

Le controversie fra provincie e comuni, ed istituzioni di beneficenza, relative a rimborsi di spese di spedalità, di soccorso, di assistenza, o di mantenimento in ospizi o ricoveri, le quali siano obbligatorie ai termini di diritto o per le speciali disposizioni delle leggi vigenti, sono decise in via amministrativa: a) con deliberazione della giunta provinciale amministrativa, se vertenti fra istituzioni di beneficenza o fra comuni della stessa provincia, ovvero se vertenti fra quelle e questi e la provincia; b) con decreto ministeriale, udito il consiglio di Stato, se vertenti fra diverse provincie o fra istituzioni di beneficenza o comuni di provincie diverse. Tali provvedimenti avranno immediata esecuzione. Rimane salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nel termine di sei mesi dalla notificazione del provvedimento, quando la controversia sia di competenza dei tribunali ordinari; e quando non sia di competenza di questi, è riservato il ricorso al consiglio di Stato, nei modi e termini stabiliti dalla legge 2 giugno 1889. Per impugnare o per sostenere in via giudiziaria le deliberazioni di cui alla lettera a, non è necessaria l'autorizzazione a stare in giudizio.

Art. 81.

Contro i provvedimenti definitivi emanati dal governo, le rappresentanze degli istituti pubblici di beneficenza, o i componenti di esse, quando siano disciolte, o coloro che, mediante contribuzioni volontarie, concorrono a mantenerle, o chiunque altro vi abbia interesse, ove non abbiano presentato ricorso al Re in sede amministrativa, possono produrre ricorso alla quarta sezione del consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge ai termini dell'articolo 24 della legge del 2 giugno 1889. Con deliberazione presa dalla maggioranza dei suoi componenti, possono pure produrre ricorso, a norma e per gli effetti di che nella prima parte di questo articolo il consiglio provinciale per gli istituti di

beneficenza concernenti l'intera provincia, o più del terzo dei comuni che la compongono, ed il consiglio comunale per gli istituti a beneficio degli abitanti del comune o di una parte di esso. Ove trattisi di provvedimenti definitivi diretti ad ordinare il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione degli istituti, ovvero la revisione dei loro statuti, il ricorso alla quarta sezione del consiglio di Stato può estendersi anche al merito, a mente dell'art. 25 della detta legge. Il ricorso diretto contro il provvedimento definitivo che abbia ordinato il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione degli istituti, ovvero la revisione dei loro statuti o regolamenti, ha effetto sospensivo; ma i termini per la produzione e discussione del ricorso sono ridotti alla metà.

#### Art. 82.

Salve le disposizioni dell'allegato E, alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, e delle altre leggi che regolino la competenza amministrativa e giudiziaria, ogni cittadino che appartenga, anche ai termini del capo VII della presente legge, alla provincia, al comune o alla frazione di esso, a cui la beneficenza si estende, può esercitare l'azione giudiziale nell'interesse dell'istituzione o dei poveri a cui beneficio è destinata: a) insieme con i rappresentanti la istituzione o in loro luogo e vece, per far valere contro i terzi i diritti spettanti all'istituzione o ai poveri; b) contro i rappresentanti e amministratori della istituzione, per far valere gli stessi diritti limitatamente però agli oggetti seguenti: 1° Per far dichiarare la nullità della nomina o la decadenza dall'ufficio nei casi previsti dalla legge, indipendentemente da ogni addebito di fatti dannosi; 2° Per far liquidare le obbligazioni in cui essi fossero incorsi, e per conseguirne l'adempimento; purché tali obbligazioni siano state, almeno in genere, precedentemente dichiarate per sentenza, o in alcuno dei provvedimenti di cui agli articoli 29 e 30; 3° Per la costituzione di parte civile in giudizio penale, e per il conseguimento delle indennità di ragione.

#### Art. 83.

L'azione popolare deve, qualunque sia il giudice competente, esser fatta valere col ministero di procuratore, ed essere sempre spiegata in contraddittorio del prefetto e della legittima rappresentanza dell'ente a cui si riferisca, e non può essere introdotta se non per le materie che abbiano fatto oggetto di ricorso notificato al prefetto 30 giorni innanzi. L'introduzione dell'azione deve essere preceduta da un deposito di 100 lire, che l'autorità giudiziaria può ordinare sia portato fino a 500, sotto pena di perenzione della lite. Tale deposito nel caso di totale rigetto della domanda è devoluto all'ente, ma col privilegio della parte vittoriosa pel rimborso delle spese giudiziali. L'ammissione al gratuito patrocinio non dispensa dal deposito. Non sono necessari nè il ricorso nè il deposito per le materie di cui al n. 1, e basta il solo deposito per le materie di cui al n. 3 della lettera b dell'articolo precedente.

#### Art. 84.

Il notaio, col cui intervento si aprano o si depositino testamenti, ne quali in modo diretto od indiretto si fondino istituti aventi carattere di pubblica beneficenza, o si contengano disposizioni concernenti le fondazioni di cui alla lettera b dell'art. 2 della presente legge, o col cui intervento si stipulino atti tra vivi, concernenti simili fondazioni e disposizioni, è obbligato, nei 30 giorni dall'apertura o stipulazione, a farne denuncia al sindaco. Il contravventore è punito con penalità pecuniaria da 10 a 50 lire. Il sindaco deve trasmettere alla congregazione di carità la copia della ricevuta denuncia. Gli uffici del registro debbono, di volta in volta che ne vengano a notizia, trasmettere all'intendente di finanza un elenco delle liberalità di cui sopra. L'intendente ne deve dare ogni mese comunicazione al prefetto. La congregazione di carità appena abbia ricevuto la denuncia delle donazioni o dei lasciti aventi per scopo la pubblica beneficenza, deve fare gli atti conservatori occorrenti e promuovere, ove ne sia il caso, il riconoscimento legale dell'ente.

#### Art. 85.

Salve le pene stabilite dal codice penale contro i pubblici ufficiali per violazione dei doveri d'ufficio, e salve le pene stabilite dal codice stesso contro chiunque altro per fatti costituenti reato, è punito con multa dalle 100 alle 1000 lire: a) chiunque, con l'intenzione di eludere la presente legge commetta atti o rilasci dichiarazioni dirette a dissimulare l'esistenza o il carattere d'istituzioni di beneficenza, o delle istituzioni contemplate negli art. 90 e 91 della presente legge; ovvero dissimuli la esistenza dei loro beni, titoli e diritti; b) chiunque, con la intenzione medesima, dia ad una pubblica autorità o alle amministrazioni delle istituzioni di pubblica beneficenza informazioni false o incomplete, ovvero ricusi la consegna di documenti, registri, libri o carte da lui possedute, ma che siano di pertinenza di alcuna delle istituzioni sopra indicate, o, in generale, di pubblica pertinenza.

#### Art. 86.

Coloro che ai termini degli articoli 17, 78 e 85 della presente legge siano incorsi nella decadenza dall'ufficio, non potranno per il termine di tre anni esser nominati amministratori di istituzioni di pubblica beneficenza.

#### Art. 87.

Le disposizioni del capo VI della presente legge sono applicabili anche alle opere pie e legati di beneficenza amministrati

dal demanio, o dal fondo pel culto come possessori di beni provenienti dalle soppresses corporazioni religiose o da enti ecclesiastici soppressi, sia che le corporazioni e gli enti soppressi fossero eredi di pii fondatori, ovvero soltanto di fidecommissari fiduciari. Sono pure applicabili alle opere pie o legati di beneficenza amministrati dagli economati generali dei benefici vacanti. All'esecuzione delle disposizioni medesime provvede il ministro dell'interno a norma dell'art. 67 di concerto col ministro competente, sentiti i consigli comunali e provinciali, secondo le disposizioni dell'articolo 62, la giunta provinciale amministrativa e il consiglio di Stato.

Art. 88.

L'applicazione delle penalità sancite negli articoli 13, 17, 78, 84 e 89 della presente legge è di competenza del tribunale civile, in camera di consiglio, ad istanza del pubblico ministero. Sul ricorso del condannato o del pubblico ministero provvede la sezione civile della corte d'appello in camera di consiglio.

Art. 89.

Gli amministratori e rappresentanti delle istituzioni di beneficenza soggette a concentrazione o a raggruppamento ai termini del capo VI della presente legge e di quelle prevedute nei seguenti articoli 90 e 93, debbono farne la denuncia alla congregazione di carità nel termine di 50 giorni dalla pubblicazione della presente legge. Il contravventore a questa disposizione soggiace ad una penalità pecuniaria da 50 a 100 lire. Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle istituzioni di beneficenza ed ai lasciti, legati od opere pie di culto amministrati dal demanio, dal fondo pel culto o dagli economati generali dei benefici vacanti, pei quali dovrà provvedersi d'ufficio entro un anno, dalla pubblicazione della legge.

Art. 90.

Sono soggetti a trasformazione a norma dell'art. 70: 1. Le doti per monacazione, fermi gli effetti delle leggi di soppressione delle corporazioni religiose o di liquidazione dell'asse ecclesiastico per le doti di monacazione che erano a carico del patrimonio delle corporazioni religiose e degli enti ecclesiastici soppressi; 2. Le fondazioni per i carcerati e condannati, le quali dovranno essere convertite in fondazioni di patronato per i liberati dal carcere, salvo quanto sia destinato a beneficio delle famiglie dei condannati e carcerati; 3. Gli ospizi dei catecumeni, in quanto abbiano conservato l'originaria destinazione.

Art. 91.

Ferme stanti le vigenti leggi relative agli enti ecclesiastici conservati e alle loro dotazioni, e mantenute le soppressioni e devoluzioni dalle leggi stesse ordinate, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di beneficenza, e soggetti a trasformazione, secondo le norme stabilite nell'art. 70: 1. I conservatorii che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale; 2. Le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti per i quali siasi verificata una delle condizioni enunciate nella prima parte dell'art. 70; 3. Le opere pie di culto, lasciti e legati di culto; esclusi quelli corrispondenti ad un bisogno delle popolazioni, ed egualmente esclusi quelli che facciano o possano far carico ad enti ecclesiastici conservati, al demanio, al fondo per il culto, ai patroni, o agli economati generali dei benefici vacanti. In quanto gli istituti di cui al n. 2, provvedano al culto necessario ad una popolazione o agli edifici necessari al culto o degni di esser conservati, cotesti loro fini saranno mantenuti, e continueranno a provvedervi essi od altra istituzione del luogo, alla quale saranno attribuite le rendite corrispondenti agli oneri di culto. Per l'erogazione delle altre rendite degli istituti di cui al n. 2, dovranno essere osservate le disposizioni dell'art. 55 della presente legge, fermo stante il disposto dell'art. 81 della legge di pubblica sicurezza.

Art. 92.

La dichiarazione di applicabilità dell'art. 70 alle istituzioni di cui ai nn. 1, 2, 3 dell'art. 90 è fatta per decreto ministeriale, che affiderà pure la temporanea gestione del patrimonio, con obbligo di accumularne le rendite, alla congregazione di carità locale; ed ove siano interessati più comuni o l'intera provincia, alla congregazione di carità del luogo nel quale attualmente l'istituzione ha sede. Di volta in volta che siffatti decreti verranno emanati, le congregazioni di carità, i comuni o la provincia, secondo le distinzioni dell'art. 62, debbono essere invitati a dare il loro parere intorno alla destinazione della beneficenza, a norma di quanto è stabilito nell'art. 70. Per le istituzioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 91, il prefetto invita le rappresentanze locali indicate nel precedente capoverso ad esprimere, entro un termine da assegnarsi nei limiti fissati dall'art. 63, il loro parere intorno all'applicabilità dell'art. 70 alle varie istituzioni che dovrà designare, ed intorno alla eventuale destinazione della beneficenza, secondo le norme stabilite nell'ultimo capoverso del precedente articolo. Nell'uno e nell'altro caso, il provvedimento definitivo sarà emanato con decreto reale, sentiti la giunta amministrativa ed il consiglio di Stato: e contro di esso è ammesso il ricorso, anche per il merito, alla quarta sezione del consiglio di Stato, con effetto sospensivo, ai termini dell'art. 81.

Art. 93.

E' fatta obbligatoria la revisione degli statuti e dei regolamenti: 1. Delle opere pie dotali e delle altre istituzioni di beneficenza nella parte concernente il conferimento delle doti; 2. Dei monti frumentari e granatici e delle istituzioni, nelle quali, dopo il 1862, siano stati i detti monti trasformati. Il prefetto inviterà le congregazioni di carità, i comuni o la provincia secondo le distinzioni dell'art. 62, a dare entro tre mesi il loro parere intorno all'applicabilità dell'art. 70, all'eventuale destinazione della beneficenza, ovvero alle riforme che apparissero necessarie negli statuti. Trascorso il detto termine, e sentita la giunta provinciale amministrativa e il consiglio di Stato, sarà provveduto con decreto reale alla trasformazione dell'istituto od alla riforma degli statuti secondo le norme stabilite negli articoli precedenti. Per gli enti di cui al n. 2 del presente articolo, il ministro dell'interno deve provvedere di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio. Al provvedimento definitivo di trasformazione o di riforma degli statuti, si applicano le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

#### Art. 94.

E' pure obbligatoria la revisione degli statuti o regolamenti delle istituzioni fondate a beneficio di appartenenti a provincie o comuni diversi dal comune ove ha sede la istituzione, e debbono osservarsi le seguenti norme: a) Se per lo scarso numero delle persone che possono trarne vantaggio, o per qualsivoglia altra ragione il fine sia venuto a mancare, la istituzione sarà, con le norme dell'art. 70, trasformata a beneficio delle popolazioni al vantaggio delle quali era destinata; b) così per il caso che l'istituzione venga riformata soltanto negli statuti, come per il caso che la istituzione subisca mutamenti anche nel fine, dovrà mantenersi una amministrazione speciale, quando più provincie o un notevole numero di comuni siano interessati nella istituzione; c) operata che sia ai termini della presente legge la trasformazione dei lasciti, legati ed opere pie di culto gravanti la istituzione, i fondi corrispondenti saranno riuniti al patrimonio della beneficenza a vantaggio degli appartenenti alle provincie e comuni a beneficio dei quali l'istituzione era destinata. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo ha luogo nei termini, nei modi e per gli effetti preveduti nell'articolo precedente.

#### Art. 95.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza mancanti di statuto, di regolamento interno di amministrazione, dell'inventario o degli altri atti obbligatori, devono uniformarsi alle disposizioni della presente legge nel termine di un anno.

#### Art. 96.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza debbono procedere, entro un quinquennio dalla pubblicazione della presente legge, a norma dei titoli o delle leggi vigenti, alla affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue d'ogni natura dalle quali fossero gravate con obbligazione civile debitamente accertata. La giunta amministrativa è autorizzata a concedere proroghe del termine suddetto nei casi di riconosciuta convenienza. Gli atti di affrancazione sono esenti da tasse di bollo e di registro.

#### Art. 97.

Nelle provincie dove per legge o consuetudine sussista l'obbligo di rimborsare agli spedali la spesa dei rispettivi malati poveri, continua provvisoriamente tale obbligo, ma debbono applicarsi le norme di cui al capo VII della presente legge per determinare la pertinenza di un malato ad un comune. Nei tre anni dall'entrata in esecuzione della presente legge, il governo del Re presenterà al Parlamento una relazione sul servizio degli spedali e sulle spese di spedalità, e proporrà i provvedimenti legislativi che crederà opportuni. Frattanto gli istituti ai quali ai termini dell'art. 79 sia stato imposto di accogliere malati, feriti o donne nell'imminenza del parto, avranno diritto al rimborso delle spese verso il comune cui la persona ricoverata appartiene; salve le rivalse di questo verso la locale congregazione di carità od altri istituti che siano tenuti a rilevare il comune; e salve sempre le speciali disposizioni statutarie degli istituti ricoveranti, o le speciali convenzioni che escludano il diritto al rimborso.

#### Art. 98.

Nelle città che sono sedi di facoltà medico-chirurgiche, gli ospedali sono tenuti a fornire il locale ed a lasciare a disposizione i malati ed i cadaveri occorrenti per i diversi insegnamenti. È dovuta agli ospedali un'indennità equivalente alla differenza fra le spese che essi incontrerebbero se non dovessero provvedere al servizio per gli insegnamenti, e le maggiori spese cagionate da tale servizio. In caso di disaccordo così circa l'estensione dell'obbligo degli ospedali, come circa la indennità, decideranno tre arbitri. Uno degli arbitri deve essere nominato dal rappresentante l'università o istituto di studi superiori; l'altro, dall'amministrazione dell'ospedale ed il terzo dai due arbitri di comune accordo. Ove l'accordo non avvenga, il presidente della corte di appello, a richiesta della parte più diligente, nomina il terzo arbitro. Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori, e la loro sentenza sarà inappellabile, osservate le forme e per gli effetti preveduti dal codice di procedura civile.

Art. 99.

Entro il termine di cui nell'art. 97, il governo del Re proporrà al Parlamento gli opportuni provvedimenti circa i ratizzi che furono imposti alle opere pie delle provincie meridionali per sussidi agli stabilimenti d'interesse provinciale, circondariale e consortile, o per provvedere alle pensioni degli impiegati dei cessati consigli degli ospizi.

Art. 100.

Con l'anno 1893 cesseranno in Sicilia gli effetti del decreto dittatoriale del 9 giugno 1860 e della legge del 2 aprile 1865, n. 2226, in quanto concernano i lasciti esclusivamente destinati alla pubblica beneficenza. Il tesoro dello Stato conserva integro il diritto di ricuperare il suo credito arretrato, dipendente dalle somme anticipate sino al 31 dicembre 1893, verso tutti indistintamente gli istituti pii che in virtù del suenunciato decreto e della legge del 2 aprile 1865, n. 2226, sono tenuti all'obbligo del versamento. Le disposizioni contenute nella prima parte del presente articolo non avranno effetto per quegli istituti i quali entro il 1893 non abbiano soddisfatto il debito arretrato a cui si riferisce il comma precedente. Per detti istituti il termine dello svincolo decorrerà dall'anno in cui avranno estinto il loro debito. Sono condonati i crediti del tesoro dipendenti da interessi sulle somme anticipate e da anticipare in favore dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia nel 1860, non che gli altri crediti dipendenti da spese di amministrazione sostenute o da sostenere per la relativa azienda; restando derogato per tal parte a ciò che dispone l'anzidetta legge del 2 aprile 1865.

Art. 101.

I buoni a favore dei danneggiati di cui è parola nel Regio decreto del 21 agosto 1862, n. 853, saranno ammortizzati in 90 anni, in parti eguali, a cominciare dal 1895, con acquisti al corso, se al disotto della pari, o mediante estrazione a sorte. Ai buoni medesimi sono estese le disposizioni della legge dell'8 marzo 1874, n. 1834, per la conversione dei debiti pubblici redimibili dello Stato; purchè però l'importo della rendita 5 per cento da darsi in cambio non superi il 90 per cento di quella dei buoni da ritirarsi.

Art. 102.

Ogni anno il ministro dell'interno deve presentare al Senato ed alla Camera dei deputati una relazione intorno ai provvedimenti di concentrazione, raggruppamento e trasformazione delle istituzioni pubbliche di beneficenza, e di revisione dei relativi statuti e regolamenti emanati nell'anno precedente. Deve pure presentare un elenco delle amministrazioni disciolte, coll'indicazione dei motivi che avranno determinato lo scioglimento.

Art. 103.

E' derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente. Le private disposizioni e convenzioni le quali vietino alle pubbliche autorità di esercitare sopra le istituzioni di beneficenza la tutela o la vigilanza autorizzate od imposte dalla presente legge e le clausole che da tale divieto facciano dipendere la nullità, la rescissione, la decadenza o la reversibilità, saranno considerate come non apposte e non avranno alcun effetto. Questa disposizione si applica anche ai divieti ed alle clausole di nullità, rescissione, decadenza o reversibilità dirette ad impedire le riforme amministrative, la mutazione del fine ed i raggruppamenti preveduti nel capo VI della presente legge.

Art. 104.

Ferma stante la disposizione dell'art. 89, la presente legge andrà in vigore nei termini che saranno stabiliti per mezzo di decreti reali, ma dovrà entrare totalmente in vigore nei sei mesi dalla sua promulgazione. Entro lo stesso termine saranno pubblicati con decreto reale le disposizioni transitorie, il regolamento per l'esecuzione della presente legge ed un regolamento di contabilità generale per le istituzioni ad essa soggette. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 luglio 1890.

(Si omettono le firme).